



# COMUNE DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

## AVVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO 01/04 - 30/09

Dal 1 agosto 2012 il Comune di Gaeta ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05.07.2012.

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Gaeta, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune e per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, compreso un accompagnatore;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in regione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone a paziente;
- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Gaeta;
- i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.

Quanto si paga:

L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure:

- a) euro 2 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- b) euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- c) euro 1 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- d) euro 1 fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive diverse da quelle alle lettere a), b), e c) ad eccezione delle strutture ricettive di cui alle lettere h), i), l), ed m) del comma 2, articolo 2 per le quali la misura dell'imposta è pari ad euro 0,50. Solo per tali strutture ricettive, a scelta del contribuente, l'imposta può essere determinata nella misura forfettaria di euro 50,00 a piazzola occupata per l'intero periodo oggetto d'imposta.

Gli ospiti corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, i singoli componenti di ciascun gruppo.

Ulteriori informazioni ed approfondimenti, nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito: [www.comune.gaeta.lt.it](http://www.comune.gaeta.lt.it) alla sezione "Imposta Comunale di Soggiorno", oppure presso gli uffici del Dipartimento Finanze e Bilancio nei seguenti giorni: Lun. Mer. Ven. dalle 10.00 alle 12.00, Mart. e Giovedì dalle 16.00 alle 17.30.

È possibile altresì contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici: 0771.469224/244/245/256/241.

Il Comune effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi correlati all'imposta di soggiorno.